



COMUNE DI CESENA

Processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del **19/09/2019** - delibera n. **50**

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA ASSEMBLEA LEGISLATIVA N.186 DEL 20.12.2018 IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE.

L'anno **(2019)**, il mese di **SETTEMBRE**, il giorno **DICIANNOVE**, si è adunato il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, previo avviso scritto notificato in tempo utile ai consiglieri.

Presiede il cons. **NICOLETTA DALL'ARA - Presidente Consiglio Comunale**
Assiste il **Segretario Generale dr.ssa MANUELA LUCIA MEI**

Risultano presenti i Consiglieri:

| COGNOME NOME | | COGNOME NOME | |
|--------------------|---|-------------------------|---|
| LATTUCA ENZO | P | MONTI FEDERICA | P |
| BARATELLI BEATRICE | P | PLUMARI LORENZO | P |
| BIGUZZI FABIO | A | ROSSI ANDREA | P |
| CAPPONCINI CLAUDIO | P | ROSSI ENRICO | P |
| CASTAGNOLI ENRICO | P | ROSSI FRANCESCO | P |
| CELLETTI ANTONELLA | P | ROSSINI FILIPPO | P |
| CEREDI GIANNI | P | SANTERO CHIARA | P |
| DALL'ARA NICOLETTA | P | SIROTTI GAUDENZI ENRICO | P |
| DI PLACIDO LUIGI | P | STRINATI ARMANDO | P |
| GERBINO GAETANO | P | TOMBETTI FRANCESCA | P |
| GIUNCHI ANGELA | P | VALLETTA VITTORIO | P |
| MAGNANI AMEDEO | P | VERGAGLIA ANDREA | P |
| MAGNANI LUCA | P | | |

Presenti: n. 26 - Assenti: n. 1

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri:

AMEDEO MAGNANI
DI PLACIDO LUIGI
FILIPPO ROSSINI

Sono presenti gli Assessori:

CHRISTIAN CASTORRI - CAMILLO ACERBI - LUCA FERRINI - CARMELINA LABRUZZO -
FRANCESCA LUCCHI - CRISTINA MAZZONI - CARLO VERONA

IL CONSIGLIO COMUNALE**PREMESSO che:**

- il Comune di Cesena è dotato di PRG approvato - ai sensi della LR47/78 – con successive deliberazioni della Giunta Provinciale n.348 del 29.07.2003, n. 86 del 29.03.2005, n.372 del 18.10.2005 e n. 165 del 08.05.2007;
- le disposizioni regionali in materia di oneri di costruzione sono state recepite dal Comune con successive deliberazioni consiliari n. 297 e 298, entrambe assunte in data 16.12.1999, riguardanti rispettivamente il contributo relativo al costo di costruzione e l'applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui alla L.10/77;
- la quota relativa al contributo sul costo di costruzione è stata aggiornata annualmente in base all'indice ISTAT;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.278 del 17.09.2008 sono stati approvati i criteri ed adeguati i valori unitari per la monetizzazione dei parcheggi pubblici e del verde pubblico, in considerazione della facoltà, ammessa dall'art.24 delle Norme di Attuazione del PRG, di monetizzare gli standard in talune zone del territorio comunale;
- con deliberazione consiliare n. 92 del 14.12.2017 è stato approvato il Regolamento Edilizio di cui all'art. 2bis, comma 1 lett.a) della L.R. 30.07.2013 n. 15;
- con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. [30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia"](#));

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna , trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;
- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o

- sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
 - eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
 - eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
 - eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
 - eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
 - eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
 - eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
 - costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
 - quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
 - modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
 - modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta regionale n. 624 del 29.04.2019 recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

CONSIDERATO che con deliberazione n. 1433 in data 02.09.2019 la Giunta Regionale ha approvato correzioni di errori materiali e miglioramenti testuali della D.A.L. 186/2018 e della deliberazione della Giunta Regionale n.624/2019, senza intervenire su aspetti sostanziali e di merito della materia regolata dai suddetti atti deliberativi;

RITENUTO comunque di introdurre tali correzioni nel testo coordinato di cui all'allegato 2 alla presente deliberazione ;

RITENUTO pertanto di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al **punto 1.2.3.** della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale **scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore**, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Cesena la I Classe;
- in merito al **punto 1.2.11.** (relativo alla possibilità **di variare i valori unitari di U1 e U2** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di ridurre del **15%** i valori unitari U1 e/o U2 della Tabella B per tutte le funzioni e, conseguentemente, ricalcolare i valori della Tabella parametrica di U1 e U2 riportata **in fondo all'Allegato 1** e al punto 2 dell'**Allegato 2** al fine di procedere all'adeguamento in modo graduale;

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati

| Funzioni | U1 (€/mq) | U2 (€/mq) | U1+U2 (€/mq) |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|
| Funzione residenziale | 72,25 | 93,50 | 165,75 |
| Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona) | 72,25 | 93,50 | 165,75 |
| Funzione turistico-ricettiva | 72,25 | 93,50 | 165,75 |
| Funzione direzionale | 72,25 | 93,50 | 165,75 |
| Funzione produttiva | 20,40 | 5,95 | 26,35 |
| Funzione commerciale all'ingrosso | 20,40 | 5,95 | 26,35 |
| Funzione rurale | 20,40 | 5,95 | 26,35 |

- in merito al **punto 1.3.1.** (relativo alla possibilità di ridurre il **parametro "Area dell'insediamento all'aperto"** (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di ridurre del **50 %** il valore AI per tutte le attività sportive riconosciute dalle relative federazioni e svolte in strutture all'aperto (quali per esempio campi da calcio e calcetto, campi da tennis, campi da paddle, campi da golf, ecc...) con l'obiettivo di promuovere la diffusione della pratica motoria, fisica e sportiva al servizio dell'equilibrato e corretto sviluppo della persona, quale dimensione non trascurabile della qualità della vita individuale e collettiva;

in merito ai **punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12.** (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di **ulteriori riduzioni del contributo di costruzione**, oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), in via transitoria, rispetto all'approvazione del PUG, si ritiene che rispondano alle condizioni definite all'art.8 comma 1 lettera b) della L.R. 24/2017 e pertanto siano incentivabili gli interventi di allontanamento delle funzioni incongrue ai tessuti residenziali e di riqualificazione dei relativi edifici e gli interventi di ristrutturazione edilizia con aumento di carico urbanistico che prevedano la totale demolizione e ricostruzione di fabbricati che presentino scarsa qualità edilizia non soddisfacendo i requisiti minimi di efficienza energetica, sicurezza sismica, abbattimento delle barriere architettoniche, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti, previsti dalla normativa vigente, in tali casi si ritiene opportuno stabilire le seguenti ulteriori riduzioni del contributo di costruzione:

| Descrizione intervento | % di riduzione | | | | |
|---|----------------|----|-----|-----|-----|
| | U1 | U2 | D | S | QCC |
| Interventi di ristrutturazione edilizia, che prevedano il cambio di destinazione d'uso di interi immobili dismessi o in via di dismissione con funzione produttiva compresi in ambiti prevalentemente residenziali, per immobili situati all'interno del TU | 5% | 5% | ... | ... | 5% |
| Interventi di ristrutturazione edilizia con aumento di CU (completa demolizione e ricostruzione) relativamente a tutte le categorie funzionali, per immobili situati all'interno del TU | 5% | 5% | ... | ... | 5% |

- in merito al **punto 1.4.2.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene di non apportare variazioni relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 1.4.3.** (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a **residenze per anziani e a strutture socio-assistenziali, sanitarie ed educative**), si ritiene di stabilire la percentuale di riduzione del valore unitario U2 del **50%** in considerazione della finalità di interesse pubblico perseguite nella realizzazione di tali servizi, ancorchè realizzate da privati;
- in merito al **punto 1.4.4.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di **edilizia residenziale sociale**, di cui al D.I. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di stabilire la riduzione dei valori unitari U1 e/o U2 del **20%** al fine di promuovere l'attuazione di interventi abitativi che rispondano ad esigenze di individui e nuclei familiari non in grado di accedere agli alloggi nel libero mercato;
- in merito al **punto 1.4.5.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le **microaree familiari** di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), **si ritiene di non applicare alcuna riduzione** in considerazione della assenza sul territorio comunale di tali aree; la tematica verrà affrontata nel caso della eventuale introduzione della previsione;
- in merito al **punto 1.4.6.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in **aree ecologicamente attrezzate**), **si ritiene di non applicare alcuna riduzione**, in considerazione della assenza sul territorio comunale di tali aree; la tematica verrà affrontata nel caso della eventuale introduzione della previsione;

- in merito al **punto 1.4.7.** (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di **tettoie destinate a depositi** di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di stabilire le riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2 del **30%** al fine di sostenere le attività produttive del territorio, agevolando la realizzazione di spazi accessori a quelli di lavoro;
- in merito al **punto 1.4.8.**(relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle **ulteriori misure di qualità edilizia** definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di non applicare ulteriori riduzioni in quanto lo strumento urbanistico comunale e il Regolamento Edilizio vigente non definiscono requisiti integrativi e complementari rispetto a quelli previsti per legge;
- in merito al **punto 1.6.3.** (relativo alla possibilità di **aumentare o ridurre la percentuale del 7%** destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di confermare la quota del **7%** fissata dalla DAL N.186/2018, ritenendo adeguata alla realtà comunale la percentuale definita dalla Regione;
- in merito al **punto 3.7.** (relativo alla possibilità di **variazione di valori unitari di Td e Ts** fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), **si ritiene di non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018** ritenendo adeguato il parametro definito dalla Regione;
- inoltre, in relazione alla possibilità di introdurre ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di non introdurre ulteriori coefficienti considerando adeguati ed esaustivi i parametri definiti dalla Regione;
- in merito al **punto 3.8.** (relativo alla possibilità di **ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni** del territorio comunale), si ritiene **di non apportare variazioni** relative alle Frazioni;
- in merito al **punto 4.2.** (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del **contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del territorio urbanizzato** se finalizzati alla realizzazione di **strutture di vendita di rilievo sovracomunale**), si ritiene **di prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale** in considerazione dei forti impatti che queste funzioni generano sul territorio in termini di utilizzazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti e del valore derivante dalla previsione di tali funzioni, parzialmente riutilizzabile per la realizzazione di opere di interesse pubblico (attrezzature e spazi collettivi);

- in merito al punto **5.1.5.** relativo all'indicazione del **costo medio della camera** in strutture alberghiere:
 - si definisce il seguente costo medio della camera: € 72,40, calcolato sulla base di analisi di mercato effettuate sulle strutture alberghiere attualmente presenti sul territorio comunale;
 - si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;

- in merito al **punto 5.2.1.** (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di **ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC** secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, **nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro** (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di non applicare alcuna riduzione in quanto il valore "A" medio del Comune non supera i 1.050,00 euro;

- In merito al **punto 5.5.2.** (relativo alla possibilità di stabilire la **quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali** o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di fissare le seguenti percentuali al fine di promuovere le modifiche di destinazione d'uso nel territorio urbanizzato e contenere il fenomeno degli immobili sfitti:
 - 5% per la funzione turistico-ricettiva
 - 6% per la funzione commerciale
 - 6% per la funzione direzionale o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale

- in merito al **punto 6.1.6.** (relativo alla modalità di **rendicontazione delle spese sostenute** per opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate. Si prevede inoltre che vengano previsti controlli in corso d'opera da parte del Servizio comunale competente e che il soggetto attuatore esegua report fotografici in corso d'opera nelle varie fasi da concertare con il servizio comunale;

- In merito ai **punti 6.2.1. e 6.2.2.**(relativi alle **modalità di versamento della quota del contributo di costruzione**), al fine di favorire sostegno all'attuazione di interventi edilizi sul territorio comunale, si ritiene di:
 - non riconoscere possibilità di pagamento dilazionato relativamente agli oneri di urbanizzazione
 - ammettere la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo sul costo di costruzione dovuto in corso d'opera, prevedendo che le somme rateizzate vengano garantite mediante fidejussione bancaria o assicurativa,

- stabilire che il residuo 50% dovrà essere corrisposto entro tre anni dal rilascio del permesso di costruire o dalla presentazione della SCIA o della CILA . In caso di comunicazione di proroga del termine finale dei lavori dovrà essere allegato il versamento pari al 50% dell'importo residuo, la somma rimanente dovrà essere corrisposta entro la scadenza del termine prorogato. Qualora l'intervento venga completato prima del termine indicato la somma deve essere versata alla fine dei lavori;

DATO ATTO che nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'**Allegato 1** parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'**Allegato 2** parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia delle proprie deliberazioni di Consiglio Comunale n. 297 e 298 entrambe in data 16.12.1999 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto rispettivamente " Modalità di calcolo del contributo di concessione relativo al costo di costruzione e recepimento normativa regionale" e " Modalità di applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt.5 e 10 della L.10/77 e tabelle parametriche di applicazione" e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PRG vigente;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del 17.09.2008;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

ESAMINATA in II Commissione Consiliare nella seduta del 10/9/2019, come da copia del verbale in atti;

ACQUISITI in via preliminare i parere favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D.Lga.267/2000 di seguito riportati;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art.42 del D.Lgs.267/2000;

Su conforme proposta del Settore Governo del Territorio;

Udita l'illustrazione delle rettifiche redazionali, all'allegato 2, da parte dell'Assessore Mazzoni, la discussione e le dichiarazioni di voto, come da copia in atti; nel corso della discussione entra il cons. Biguzzi per cui risultano 25 presenti;

La votazione registra il seguente esito:

consiglieri presenti: 25 votanti: 20

astenuti: 5 (Valletta/Cesena Siamo noi – Capponcini/Mov. 5 Stelle Cesena – Rossi A., Castagnoli, Di Placido/Cambiamo)

contrari: 4 (Lega)

favorevoli: 16 (PD – CESENA 2024)

D E L I B E R A

1) di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, tenendo conto della correzione d errori materiali e miglioramenti testuali approvati con deliberazione della Giunta Regionale n.1433 del 02.09.2019, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:

- a) nell'allegato **Allegato 1**, recante “**Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione**” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- b) nell'allegato **Allegato 2**, recante “**Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento**”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia delle proprie deliberazioni n. 297 e n.298 entrambe in data 16.12.1999 in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto rispettivamente “ Modalità di calcolo del contributo di concessione relativo al costo di costruzione e recepimento normativa regionale” e ” Modalità di applicazione degli oneri di urbanizzazione di cui agli artt.5 e 10 della L.10/77 e tabelle parametriche di applicazione” e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali;

3) di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'**Allegato 3**, parte integrante della presente

delibera, recante la “**Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione**”;

4) di assumere ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PRG vigente;

5) di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione della Giunta Comunale n. 278 del 17.09.2008;

6) di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

7) di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);

8) di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;

9) di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 7;

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

Con la seguente votazione:

consiglieri presenti: 25 votanti: 20

astenuti: 5 (Valletta/Cesena Siamo noi – Capponcini/ Mov. 5 Stelle Cesena – Rossi A., Castagnoli, Di Placido/Cambiamo)

contrari: 4 (Lega)

favorevoli: 16 (PD – CESENA 2024)

DELIBERA

- **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esigibile ai sensi dell'art.134, 4 co. D.lgs n. 267/2000.

PARERI

(ai sensi dell'art. 49, D.L.vo n.267/2000)

PARERE REGOLARITA' TECNICA FAVOREVOLE

ANTONIACCI EMANUELA

PARERE REGOLARITA' CONTABILE FAVOREVOLE

SEVERI STEFANO

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

NICOLETTA DALL'ARA

MANUELA LUCIA MEI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cesena il giorno 23 SETTEMBRE 2019 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cesena, 23/9/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO

MONIA AMADORI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si dichiara, a norma del comma 4, art.134, D.L.vo n.267 del 18 agosto 2000, che la deliberazione è esecutiva dal 19/09/2019.
